

Termine d'opposizione: 9 settembre 1959

DECRETO FEDERALE

concernente

**l'adattamento delle tariffe di imprese ferroviarie
concessionarie a quelle delle Ferrovie federali svizzere**

(Decreto sull'adattamento tariffale)

(Del 5 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 26 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 1959,

decreta :

Art. 1

Scopo.

L'adattamento delle tariffe particolarmente elevate d'imprese ferroviarie concessionarie a quelle applicate dalle Ferrovie federali svizzere è inteso a promuovere l'economia delle regioni geograficamente, o altrimenti, disavvantaggiate.

Art. 2

Campo d'applicazione.

¹ Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle imprese ferroviarie concessionarie che:

a. hanno delle tariffe superanti, in media, di più del 40 per cento quelle delle Ferrovie federali svizzere; e

b. servono regioni montane a economia depressa o unilaterale.

² D'ordinario, sarà tenuto conto soltanto delle imprese che impiegano una rete di almeno 20 km.

³ Il Consiglio federale designa le imprese considerate nel presente decreto.

Art. 3

¹ I prezzi di trasporto delle imprese designate giusta l'articolo 2, capoverso 3, sono determinati secondo le tariffe in vigore per le Ferrovie federali svizzere e le distanze effettive, queste ultime aumentate del 40 per cento. Se il supplemento di distanza, applicato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto su determinate tratte di tali imprese, è uguale o inferiore al 40 per cento, la distanza tariffale rimane invariata.

Misura dell'adattamento: traffico generale; indigeno; contingenze speciali.

² I prezzi di trasporto di dette imprese, per la popolazione indigena delle regioni montane da esse servite, sono determinati secondo le tariffe applicate dalle Ferrovie federali svizzere e le distanze effettive.

³ In contingenze speciali, segnatamente quando l'adattamento tariffale cagioni notevole intralcio all'esercizio oppure un mutamento importante dell'itinerario presente o del computo dei prezzi di trasporto nel traffico diretto delle merci, il Consiglio federale può determinare la misura dell'adattamento per ciascuna impresa. I prezzi di trasporto non devono essere inferiori a quelli che risultano dalla applicazione dei capoversi 1 e 2.

Art. 4

¹ La Confederazione prende a suo carico la perdita d'introito effettiva risultante dall'adattamento tariffale per le imprese considerate nell'articolo 2, capoverso 1.

Indennità.

² La perdita d'introito è calcolata sul fondamento delle tariffe applicate dall'impresa al momento dell'entrata in vigore di quelle adattate; tuttavia, la maggior differenza che conseguisse da un aumento delle tariffe, rispetto a quelle attuali, è assunta dalla Confederazione soltanto se questo sia giustificato.

³ La perdita d'introito nel traffico delle merci, risultante dall'adattamento tariffale dei prezzi ridotti — direttamente o per rimborso — in virtù di convenzioni speciali, va pure a carico della Confederazione. Se tali riduzioni oltrepassano l'adattamento, il sopravanzo è dedotto dall'indennità.

⁴ La somma necessaria alle indennità è iscritta ogni anno nel bilancio di previsione della Confederazione.

Art. 5

Computo
dei vantaggi.

Se, per la ripartizione diversa delle tasse del traffico diretto, dovuta all'adattamento tariffale operato con l'aiuto della Confederazione, delle imprese ferroviarie non considerate nell'articolo 2 conseguono vantaggi finanziari notevoli, il Consiglio federale può obbligarle a rimborsare una somma corrispondente ai medesimi oppure a fornire, in compenso, altre prestazioni adeguate.

Art. 6

Amministrazione
delle
poste, dei
telegrafi e
dei telefoni.

L'indennità per i trasporti postali che l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegna presentemente alle imprese ferroviarie concessionarie, rimane immutata nonostante l'adattamento tariffale.

Art. 7

Convenzioni
e computo
della perdita
d'introito.

¹ Il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie converrà, con le imprese considerate nel presente decreto, delle condizioni alle quali è subordinato il pagamento dell'indennità per perdita d'introito.

² Le imprese devono comprovare, mediante i documenti necessari, la perdita d'introito da esse calcolata e fornire all'autorità di vigilanza ogni utile informazione.

Art. 8

Ricorso.

Contro le decisioni e le ordinanze del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, l'impresa interessata, i Cantoni da questa toccati e le Ferrovie federali svizzere possono presentare ricorso al Consiglio federale. La procedura è disciplinata dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 9

Abrogazione.

Il capo VIII (tariffe, art. 62) della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁾ sulle ferrovie è abrogato.

1) RU 1958, 347.

Art. 10

¹ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto e di dare le necessarie disposizioni esecutive.

Entrata in
vigore ed
esecuzione.

² Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di stabilirne l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 5 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *11 giugno 1959.*

Termine d'opposizione: *9 settembre 1959.*

**Decreto federale concernente l'adattamento delle tariffe di imprese ferroviarie
concessionarie a quelle delle Ferrovie federali svizzero (Decreto sull'adattamento tariffale)
(Del 5 giugno 1959)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1959
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.06.1959
Date	
Data	
Seite	438-441
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 783

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.